

Allegato 1 – Schema di contratto

Spett.le
Integrated Solutions for a Digital Future -
ISDIF
Via Gramsci, 35
62100 MACERATA (MC)
P. IVA 01969500436

PEC: *isdif@pec.it*

OGGETTO: Affidamento del servizio di Consulenza in materia di gestione informatica dei documenti, tenuta dell'archivio e conservazione digitale e assistenza per gli anni 2025-2026-2027.

CIG: B5A207828E

CPV: 79411000-8 - Servizi generali di consulenza gestionale

Premesso che:

con Decreto n. _____ del _____, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto del servizio di Consulenza in materia di gestione informatica dei documenti, tenuta dell'archivio e conservazione digitale e assistenza per gli anni 2025-2026-2027, per un importo complessivo di Euro 18.400,00, oltre Iva dovuta per legge, come da preventivo Prot. AMAP n. 369 del 22.01.2025, conservato agli atti di ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'AMAP affida alla società Integrated Solutions for a Digital Future (di seguito **ISDIF**) P.I. 01969500436, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di consulenza in materia di gestione informatica dei documenti, tenuta dell'archivio e conservazione documentale, finalizzata alla implementazione di soluzioni tecnologiche, organizzative e archivistiche che assicurino la conformità alla normativa vigente e la corretta formazione e conservazione dell'archivio digitale/ibrido dell'ente, facilitando la transizione alla modalità digitale nello svolgimento dei processi e nell'erogazione dei servizi.

Il servizio appaltato prevede, nel dettaglio, le attività come di seguito indicate:

A. Analisi dello stato attuale

Attività

1. Rilevazione del contesto organizzativo, giuridico e procedurale di AMAP, nonché degli obiettivi di efficienza, innovazione e dematerializzazione che si intendono conseguire con il progetto;
2. Rilevazione ed analisi dello stato attuale relativamente alla gestione dei documenti, al sistema documentale e di conservazione in uso, ai flussi documentali elettronici tra gli uffici, alla formazione e tenuta dell'archivio dell'ente;
3. Rilevazione ed analisi degli strumenti archivistici e organizzativi in uso, rappresentati dal piano di classificazione, piano di organizzazione delle aggregazioni documentali, piano di conservazione digitale;

4. Presentazione di una relazione sulle principali criticità rilevate e di un piano di lavoro con l'indicazione delle attività, tempi e risorse necessarie.

B. Elaborazione degli strumenti archivistici fondamentali, rappresentati dai Piani di classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti, attraverso l'analisi di quelli in uso e il supporto professionale allo staff AMAP per la loro ottimizzazione e aggiornamento.

Attività

1. Sinergia con la Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche al fine di acquisire i loro pareri e suggerimenti in fase di elaborazione degli strumenti archivistici;
2. Analisi degli strumenti archivistici fondamentali in uso e supporto professionale per la loro ottimizzazione e aggiornamento.

C. Redazione del Manuale di gestione

Attività

1. Elaborazione di un modello organizzativo e archivistico personalizzato per AMAP, che descrive le modalità di svolgimento delle operazioni di: ricezione, registrazione, classificazione e assegnazione dei documenti; gestione dei flussi documentali elettronici; gestione della riservatezza e protezione dei dati personali; creazione e gestione dei fascicoli; archiviazione e conservazione digitale;
2. Attribuzione delle responsabilità per la gestione documentale, con particolare riferimento alla figura del Responsabile della gestione documentale (RGD) che deve essere nominato con atto formale;
3. Supporto professionale alla redazione del Manuale di gestione dei documenti, da approvare con atto formale e pubblicare sul sito istituzionale di AMAP entro il 2025

D. Redazione del Manuale di conservazione

Attività

1. Definizione del processo conservativo dei documenti e dei fascicoli informatici di AMAP;
2. Attribuzione delle responsabilità per la conservazione digitale, con particolare riferimento alla figura del Responsabile della conservazione (RC) che deve essere nominato con atto formale;
3. Supporto professionale alla redazione del Manuale di conservazione, da approvare con atto formale e pubblicare sul sito istituzionale di AMAP entro il 2026.

E. Favorire l'integrazione con le piattaforme di gestione documentale e conservazione digitale della Regione Marche, utilizzando al meglio le conoscenze e le esperienze già sviluppate.

Attività

L'attività sarà svolta con il supporto della Regione Marche, attraverso i suoi referenti.

F. Assistenza all'attuazione delle disposizioni contenute nel Manuale di gestione (per le annualità 2026 e 2027)

Attività

Supporto professionale su tutti gli aspetti inerenti alla gestione documentale e conservazione digitale, compreso lo svolgimento di incontri informativi e formativi con il personale di AMAP volti a favorire l'applicazione pratica delle regole contenute nel Manuale di gestione.

PERSONALE

Per l'espletamento del servizio, sarà cura di ISDIF garantire l'impiego di personale qualificato.

Si intendono compresi nell'incarico ogni onere e spesa accessoria quali a titolo esemplificativo costo del personale, oneri e rischi relativi all'incarico oggetto del presente atto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dell'incarico o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La **Integrated Solutions for a Digital Future (di seguito ISDIF)** P.I. 01969500436 si impegna ad eseguire il servizio di cui trattasi alle condizioni di cui al presente contratto. Fa parte integrante del presente contratto anche il patto di integrità, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

Articolo 2 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale complessivo è pari ad **Euro 18.400,00**, oltre all'IVA dovuta per legge. Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio nell'intero periodo indicato (dal 2025 al 2027) e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

In particolare, l'impegno espresso in giornata/uomo per le attività previste è così esplicitato:

Fase attività	N. giornate/uomo previste
A. Analisi dello stato attuale	3
B. Elaborazione degli strumenti archivistici fondamentali, rappresentati dai Piani di classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti, attraverso l'analisi di quelli in uso e il supporto professionale allo staff AMAP per la loro ottimizzazione e aggiornamento.	5
C. Redazione del Manuale di gestione	5
D. Redazione del Manuale di conservazione	4
E. Favorire l'integrazione con le piattaforme di gestione documentale e conservazione digitale della Regione Marche, utilizzando al meglio le conoscenze e le esperienze già sviluppate.	3 (non conteggiate nel costo effettivo perché interne con supporto Regione Marche)
F. Assistenza all'attuazione delle disposizioni contenute nel Manuale di gestione (per le annualità 2026 e 2027)	3 (2026) + 3 (2027)
TOTALE	17 + 6 (assistenza)

Per giornata/uomo, si intende una giornata lavorativa di 8 ore.

I prezzi del servizio di Consulenza e assistenza, sono i seguenti:

Descrizione	N. gg/uomo previste	Costo unitario (gg/uomo)	Costo complessivo
Consulenza in materia di gestione informatica dei documenti, tenuta dell'archivio e conservazione documentale.	17 gg/uomo	Euro 800,00 esclusa IVA	Euro 13.600,00 esclusa IVA
Assistenza all'attuazione delle disposizioni contenute nel Manuale di gestione (per le annualità 2026 e 2027)	3 + 3 gg/uomo	Euro 800,00 esclusa IVA	Euro 2.400,00 (2026) + Euro 2.400,00 (2027) esclusa IVA

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti ad **ISDIF** dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato da **ISDIF** in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

ISDIF non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero a adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'I.V.A.

Revisione prezzi

Si applicano le disposizioni dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023 in presenza di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei singoli prodotti, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo degli stessi.

I prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle forniture ancora da eseguire.

Il contratto è stipulato a corpo.

Articolo 3 - Durata del contratto

Il servizio avrà durata di n. 3 anni (2025-2026-2027). La prestazione di consulenza in materia di gestione informatica dei documenti, tenuta dell'archivio e conservazione documentale deve essere erogata nell'anno 2025, mentre le attività di assistenza saranno attivate successivamente e negli anni 2026 e 2027.

Articolo 4 - Domicilio

La **ISDIF** elegge domicilio nella propria sede sita a Macerata (MC), Via Gramsci, 35. Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata dalla **ISDIF** - a mezzo PEC - all'AMAP la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Sono a carico della **ISDIF** tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico di **ISDIF** intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi ai lavori oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

La **ISDIF** si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto, nonché a garantire elevati livelli di sicurezza e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo sarà predisposto e comunicato dalla stazione appaltante;
- d) non opporre alla stazione appaltante qualsiasi eccezione, contestazione e pretesa relativa al servizio;
- e) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La **ISDIF** si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico della **ISDIF** intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

Articolo 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La **ISDIF** si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la ditta si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

La **ISDIF** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Espletamento del servizio

La **ISDIF** si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto, pena la possibilità per la stazione appaltante di dichiarare risolto il presente atto in danno della medesima.

Articolo 8 – Pagamento del corrispettivo

Il Pagamento del corrispettivo avverrà, a seguito di corrispondente fatturazione elettronica emessa, con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e per importi determinati sulla base del numero di giornate/uomo di consulenza effettuate nel bimestre, previa verifica di regolare esecuzione. L'emissione della fattura deve essere preceduta dalla Relazione sullo stato delle attività svolte predisposta dalla **ISDIF**.

I dati relativi all'AMAP, per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Codice ufficio: **Uff_eFatturaPA**
- Codice univoco ufficio: **UFMUJG**
- Codice AMAP nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA): **assa_042**
- Codice fiscale AMAP: **01491360424**

Inoltre, la fattura dovrà riportare:

- Il CIG: **B45A37F8BA**
- Le coordinate bancarie.
- L'AMAP è soggetta a split payment.

L'importo della fattura sarà liquidato dalla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni data fattura. La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo alla ditta - e agli eventuali suoi sub contraenti – propedeutico al pagamento delle fatture stesse.

In caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 9 - Subappalto

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere in subappalto il servizio in oggetto, ove non concordato preventivamente.

Articolo 10 - Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata, previa contestazione da parte del RUP, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso pena la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna alla **ISDIF** ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con il corrispettivo dovuto.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso la **ISDIF** dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

La penale è comminata dal Responsabile Unico della Procedura.

È ammessa, su motivata richiesta di **ISDIF**, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

Articolo 11 - Garanzia

A garanzia dell'offerta e di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto, il concorrente e l'aggiudicatario non devono prestare, rispettivamente, una cauzione o fideiussione nel rispetto dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 ed una garanzia fideiussoria nel rispetto dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto trattandosi di un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge (semplificazioni) n. 120 del 11.09.2020, la stazione appaltante ritiene opportuno non richiederle, al fine di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Articolo 12 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, la società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

- e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’appaltatore ha diritto al pagamento;
- f) qualora l’appaltatore a seguito delle verifiche di cui all’art. 1 del presente contratto, risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte.

Articolo 13 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 Codice civile.

L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla **ISDIF** da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A.R. e/o tramite PEC.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore con lettera raccomandata A.R. e/o tramite PEC.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Articolo 14 – Danni e responsabilità civile

L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della ditta stessa quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 15 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla **ISDIF** di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell’atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della **ISDIF** degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Art. 16 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. I dati personali forniti saranno trattati nell’ambito e per le finalità dell’esecuzione della fornitura richiesta, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del sopracitato Regolamento UE GDPR 679/2016. L’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (EU) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa alla stipula di un contratto di fornitura di servizi, beni e lavori è presente all’indirizzo <https://www.amap.marche.it/agenzia/tutela-dati-personali-privacy>.

Il titolare del trattamento è: AMAP – via T. Edison, 2- 60027 Osimo (AN). L’Agenzia ha nominato come DPO l’avv. Michele Centoscudi che può essere contattato tramite E- mail: dpo@amap.marche.it e PEC: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it.

Art. 18 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La **ISDIF** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

La **ISDIF** si impegna a dare immediata comunicazione all’AMAP ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 – Responsabile Unico del Procedimento

È designato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, L'Ing. Raffaella Coen responsabile della E.Q. "Controllo strategico e di gestione, supporto all'organizzazione, sistemi informativi e documentali".

Si prega di restituire il presente contratto – firmato digitalmente dal Direttore, dalla Dott.ssa Francesca Severini– a mezzo piattaforma telematica di negoziazione Net4market -, debitamente firmato digitalmente dal rappresentante legale della **ISDIF** che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il Direttore dell'AMAP
Dott.ssa Francesca Severini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

per accettazione
Integrated Solutions for a Digital Future
(ISDIF)
P.I. 01969500436

PATTO DI INTEGRITA'

(approvato con Decreto del Direttore n. 224 del 11.07.2023 e aggiornato a febbraio 2025)

Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Affidamento del servizio di Consulenza in materia di gestione informatica dei documenti, tenuta dell'archivio e conservazione digitale e assistenza per gli anni 2025-2026-2027

CPV: 79411000-8 - Servizi generali di consulenza gestionale

PREMESSE

VISTI:

- **la Legge regionale Marche del 12.05.2022 n. 11** recante "Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";
- **l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190** - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."*;
- **il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62** con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- **il decreto dell'Amministratore Unico dell'ASSAM n. 12 del 29.01.2014** con il quale è stato approvato il "Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'Agenzia ASSAM", ora applicabile ai dipendenti dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (di seguito AMAP);
- **il codice disciplinare della Giunta regionale Marche** applicabile anche al personale dell'AMAP;
- **la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015** avente ad oggetto "Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione 2015" e, per quanto di interesse del presente atto, le seguenti misure possibili ivi previste:
 1. previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle condizioni contenute nei patti di integrità;
 2. sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;
 3. formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla

procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni;

- **la Delibera ANAC n. 1064** avente ad oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, che richiama, in particolare, i seguenti punti:
 - **il punto 1.3 del PNA 2019 avente ad oggetto “I doveri di comportamento”** in cui si ribadisce il ruolo importante rivestito dai codici di comportamento come già delineato nella strategia della Legge 190/2012, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico. Il PNA 2019 sottolinea come *“il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici che devono essere adottati dalle amministrazioni e gli obblighi di condotta devono essere estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché per i titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Quest'ultima deve predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto, bando, inserendo sia l'obbligo di osservare il codice di comportamento, sia disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazioni e degli obblighi derivanti dal codice”*.
 - **il punto 1.8 del PNA 2019 recante “Divieti post-employment (pantouflage)”**, **ripreso anche nel PNA 2022** che disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) disponendo che *“Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:*
 - *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, c. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;*
 - *sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”*;
 - **il punto 1.9 del PNA 2019 “I Patti d'integrità”** che dispone che *“Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della Legge 06.11.2012 n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”*;
 - **il PNA 2022 approvato con Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023 e i successivi aggiornamenti**;
 - **le linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494/2019** sui conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici in cui è stato suggerito l'inserimento nei protocolli di integrità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della

sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;

- **il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” che ha introdotto il PIAO;
- **la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP n. 1 del 30.01.2025** di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, contenente anche gli aspetti riferiti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;

VISTO l'art. 16 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 “Conflitto d'interessi”, in forza del quale:

“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”.

VISTO l'articolo 95, comma 1 lettere b) e d), del D.lgs. 31.03.2023 n. 36, in forza del quale “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti (...) b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; (...) d) al sussistere di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;”

VISTO l'articolo 2 della legge 10.10.1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli

accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”.

PRESO E DATO ATTO CHE :

1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
 - a) Amministrazione - Stazione appaltante: Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” (AMAP), P.IVA 01491360424 - Via T. Edison n. 2 60027 Osimo (AN) - Tel. 071-8081 – Fax 071-85979 - Pec: **marcheagricolturapesca.pec@emarche.it**,
 - b) Operatore economico: Integrated Solutions for a Digital Future (di seguito ISDIF) P.I. 01969500436– SEDE Via Gramsci, 35 – 62100 Macerata (MC) – Pec: **isdif@pec.it**;
2. il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni innanzi citate;
3. il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
4. la mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di soccorso istruttorio (Art. 101, comma 2, D.lgs. 31.03.2023 n. 36).

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.

L'operatore economico si impegna, altresì, a riferire i medesimi eventi che si verifichino nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento che comporta l'esclusione dalla procedura, il diniego dell'aggiudicazione, la mancata stipulazione e anche la risoluzione del contratto.

Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso quello di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'operatore economico si impegna, infine, a segnalare all'AMAP qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. Identico impegno viene assunto dall'operatore economico nei confronti dell'AMAP relativamente alla fase di esecuzione del contratto. L'AMAP accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni.

3. L'AMAP si impegna a rispettare e a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti ed i Dirigenti dell'AMAP comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

In particolare, l'AMAP si impegna ad acquisire idonea dichiarazione resa dai soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

4. L'AMAP si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023, a prevedere misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
5. L'AMAP si impegna a formalizzare e pubblicare una dichiarazione resa dai funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara in cui si attesta l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.
6. L'AMAP si impegna a rendere pubblici (avuto riguardo delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023) i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico

1. L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), del codice disciplinare della Giunta regionale Marche applicabile anche al personale dell'AMAP, dell'articolo 2, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, adottato con decreto dell'Amministratore Unico dell'ASSAM n. 12 del 29.01.2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, l'AMAP ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n.

62/2013 e all'articolo 18 del Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, adottato con decreto dell'Amministratore Unico dell'ASSAM n. 12 del 29.01.2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web www.amap.marche.it. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di avere trasmesso copia delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e si impegna a fornire prova dell'avvenuta comunicazione su richiesta dell'AMAP. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come modificato dal D.P.R. 13.06.2023 n. 81,, ed al Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti dell'AMAP, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

2. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
3. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili (Art. 119 del D.Lgs. 36/2023).
4. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. A tal fine, l'AMAP e l'operatore economico convengono espressamente che l'esclusione non è automatica, ma è ammessa solo qualora, in relazione alle esigenze del caso concreto, l'aggregazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di una oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori di mercato di riferimento. La valutazione dell'AMAP relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento terrà conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia della prestazione richiesta che l'operatore economico si impegna a fornire in sede di candidatura o di offerta o su richiesta dell'AMAP. Ai fini del presente atto, l'AMAP ammetterà alla procedura le associazioni sovradimensionate che comprendano operatori economici ipoqualificati. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
5. Con la sottoscrizione del presente atto, l'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del D.lgs. 31.03.2023 n. 36 l'operatore economico dichiara di essere consapevole ed accettare che l'AMAP sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
 - a. intrecci personali tra gli assetti societari;
 - b. valore delle offerte in generale;
 - c. distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più

intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;

- d. provenienza territoriale delle offerte;
 - e. modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
 - f. modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
6. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'AMAP, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
7. L'operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione all'ente aderente alle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 3 – Violazioni e sanzioni

1. L'AMAP si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata.
2. L'AMAP, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
3. L'AMAP, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento della procedura ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
4. L'AMAP si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.
5. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con l'AMAP;
 - b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli;
 - c. esclusione dalle procedure indette dall'AMAP per un periodo di 3 anni;
 - d. penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti

che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni;

6. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatti valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio. Gli atti negoziali stipulati dall'operatore economico in violazione del presente atto, non avranno comunque rilevanza nei confronti dell'AMAP.

AMAP

Il Direttore

Dott.ssa Francesca Severini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

OPERATORE ECONOMICO

Integrated Solutions for a Digital Future

(ISDIF)

P.I. 01969500436

Documento firmato digitalmente